



FIG e ST

Federazione Italiana
Giochi e Sport Tradizionali

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LE MARCHE E L'ABRUZZO

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER LE MARCHE E L'ABRUZZO

La commissione Territoriale di Giustizia Sportiva per le Marche e l'Abruzzo nella persona dell'Avv. Daniele Stacchetti, i consiglieri signori Casoni Nando e Lepri Emanuele, all'udienza del 27/08/2021 ha pronunciato la seguente ordinanza,

ORDINANZA

in ordine ai fatti enunciati nell'atto di deferimento che ha coinvolto il signor Cofani Eugenio, residente in Via della Spina num. 137, 60044 Fabriano (AN) e la società sportiva ASD CASALUNA c/o Boraci Sandro, Frazione Cancelli num. 35 (60044) Fabriano (AN).

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed a fugare ogni eventuale doglianza circa la tempestività dell'azione disciplinare si riporta quanto già chiarito dal CONI stesso con circolare prot. Num. 2433 del 20/4/2017 il quale ha stabilito la natura ordinatoria dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare posto che: *"ribadito il concetto della necessità di procedere speditamente all'esercizio dell'azione disciplinare, è stato chiarito che i termini nella fase delle indagini preliminari, introdotti dal recente adeguamento normativo dei Regolamenti di Giustizia, sono da considerarsi ordinatori e non perentori"*.

Nel merito si prende atto che i fatti come descritti e riportati dal procuratore federale nell'atto di deferimento del 11/06/2021 non solo non sono stati contestati dall'atleta Cofani Eugenio bensì sono stati pure confermati dal direttore di gara, dal Signor Valerio Fanella in qualità di Presidente nella relazione della Commissione Tecnica nonché dai tesserati signori Roberto Perfini e Giovanni Abbruzzetti in qualità di testimoni oculari dell'accaduto.

In definitiva è fatto storico che l'atleta signor Cofani Eugenio abbia aggredito verbalmente utilizzando espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara senza alcuna valida ragione semplicemente in risposta ad un fallo da questi segnalato al momento del lancio del formaggio ed in particolare per aver superato il segno. Non pago, al recupero della forma, ingiuriava ulteriormente il direttore di gara e lo aggrediva anche fisicamente con spintoni e calci.

Preso atto dei capi di imputazione si ritiene che il loro contenuto sia contrario ai principi della lealtà, probità e della rettitudine sportiva essendo il comportamento posto in essere dal signor Cofani assolutamente incompatibile ed inconciliabile con i principi e valori sostenuti dalla Federazione e dalla comunità degli atleti.

La commissione ritiene che possa applicarsi nel caso di specie la disciplina penalistica del reato continuato disciplinata dall'art. 81 del Cod. Pen. ai sensi del quale è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo *"chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge."*

Pertanto, richiamato l'art. 15 del Regolamento di Giustizia che così recita: *"1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un ufficiale di gara è punito con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni."*

2. A società di appartenenza di colui che ha commesso l'aggressione è punita con una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00."

Daniele Stacchetti





FIG e ST

Federazione Italiana
Giochi e Sport Tradizionali

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LE MARCHE E L'ABRUZZO

3. *Chiunque con parole, scritti od azioni leda gravemente la dignità o il decoro degli ufficiali di gara impegnati nella gara, è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno e sei mesi", si ritiene che, tenuto conto della gravità delle infrazioni secondo i criteri previsti all'art. 21 del Regolamento, la pena base debba essere stabilita nella sospensione del tesserato per anni 2 (due) aumentata del doppio in virtù del concorso della predetta circostanza aggravante per un totale finale di anni 4 (quattro).*

Con riferimento alla responsabilità oggettiva per il club di appartenenza, è invece appropriata la sanzione minima di Euro 100,00 non avendo avuto la società sportiva ASD CASALUNA c/o Boraci Sandro, Frazione Cancelli num. 35 (60044) Fabriano (AN), alcun ruolo nella vicenda.

PQM

La commissione territoriale di giustizia in persona del presidente Avv. Daniele Stacchietti e dei consiglieri signori Casoni Nando e Lepri Emanuele:

- condanna il signor Cofani Eugenio alla sospensione per anni 4 (quattro) per le ragioni spiegate in motivazione;
- condanna per responsabilità oggettiva la società sportiva ASD CASALUNA c/o Boraci Sandro, Frazione Cancelli num. 35 (60044) Fabriano (AN) con la sanzione pecuniaria di Euro 100.00

Manda alla Segreteria Generale FIGeST per la pubblicazione della presente ordinanza e la notificazione e comunicazione a tutte le parti coinvolte -

Così deciso in Porto Sant'Elpidio, 27/08/2021.

f.to. Avv. Daniele Stacchietti

